

# COMUNE DI SENIGALLIA

## AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

### UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE

## ORDINANZA n° 46 del 31/01/2019

**Oggetto: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI ANNO 2019**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che sempre più preoccupante è il fenomeno dell'inquinamento atmosferico riconducibile alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, di impianti di riscaldamento, di centrali elettriche e di insediamenti produttivi;
- che il Comune di Senigallia appartiene, ai sensi del DACR n.116/2014, relativamente alla zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria ambiente, alla Zona costiera e valliva in cui vengono registrati elevati valori delle polveri sottili PM<sub>10</sub>;
- che tra le sostanze inquinanti più pericolose e dannose per la salute delle persone un rilievo particolare va attribuito alle così dette polveri sottili (soprattutto il particolato con diametro pari o inferiore a 10 milionesimi di metro: il PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> e polveri ultrafini);
- che tale fenomeno coinvolge tutto il pianeta, tanto che l'OMS stima che circa 7 milioni di persone muoiano ogni anno per l'esposizione a particelle fini in aria inquinata che penetrano in profondità nei polmoni e nel sistema cardiovascolare;
- che la maggiore presenza delle "polveri sottili" è riconducibile al traffico urbano, tenuto conto che, da solo, produce più di un quarto del totale delle emissioni e la metà circa degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e del benzene presenti nell'aria;
- che i pericoli per la salute derivanti dall'inquinamento atmosferico vanno contrastati con efficaci politiche di prevenzione e non certo con interventi sporadici adottati per far fronte alle ripetute e costanti emergenze;

CONSIDERATO, pertanto, che la diminuzione del traffico veicolare privato può attuarsi in modo strutturale e duraturo solo affrontando i temi e le questioni di tutela ambientale attraverso iniziative per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, attuando progetti di mobilità sostenibile, favorendo l'uso dei velocipedi con la conseguente realizzazione di un'adeguata rete di piste ciclabili, progettando e realizzando, in ambito provinciale, la metropolitana di superficie, dando concrete ed efficaci soluzioni alternative all'uso del veicolo privato, sia per gli spostamenti interni al centro abitato, sia per quelli verso quelli vicini;

RITENUTO che sarebbe necessario limitare in tutto il territorio marchigiano il traffico veicolare degli automezzi più inquinanti (quali quelli alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE pre euro, euro 1, 2 e 3 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE pre euro), essendo tali veicoli le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM<sub>10</sub> primarie, NO<sub>2</sub> e CO, secondo la ricerca scientifica;

RICHIAMATE le ordinanze n. 4 del 10/01/2013, n. 11 del 17/01/2014, n. 59 del 05/02/2015, n. 18 del 21/01/2016, n. 27 del 16/01/2017 e n. 119 del 20/02/2018, con le quali sono state imposte limitazioni alla circolazione di determinate categorie di veicoli, al fine di contenere l'emissione di polveri sottili PM<sub>10</sub>;

PRESO ATTO che si rende, pertanto, necessario adottare e attuare le misure volte a contenere e mantenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa, attraverso provvedimenti che pongano limiti alla circolazione dei veicoli considerati più inquinanti, rinnovando i provvedimenti ordinativi adottati con le ordinanze richiamate nel precedente capoverso;

INDIVIDUATO come elemento rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia "A" (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui il rischio di superamento è concreto; fascia "B" (il resto del territorio);

CONSIDERATO che il "*Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente*", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);

CONSIDERATO che la limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli nei tratti della S.S. n. 16 Adriatica e strade provinciali, ricadenti fuori dai centri abitati e nei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è subordinata alla emissione di ordinanza da parte del Prefetto della Provincia di Ancona al quale viene fatta specifica richiesta ed inviata la presente ordinanza;

RITENUTO di dover istituire nei centri abitati esistenti nel territorio comunale ed in tutte le altre strade comunali, a partire dal giorno **01/02/2019** e sino al **31/12/2019** nelle fasce orarie 08.30- 12.30 // 14.30-18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana esclusi i giorni di festività che vi ricadono, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute maggiormente inquinanti in base agli studi scientifici;

CONSIDERATO che l'apporto in termini di emissioni dei mezzi agricoli nella fase di spostamento sulle strade comunali extraurbane è poco significativo in relazione sia al numero di mezzi circolanti che alla lunghezza dei percorsi e sia alla completa estensione a tutto il territorio comunale del provvedimento generale di limitazione del traffico delle altre tipologie di veicoli;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 ("*Norme in materia ambientale*");

VISTI l'art. 5 c. 3 e gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ("*Nuovo Codice della Strada*");

VISTO l'art. 5 della L. R. Marche n. 7 del 03/03/1982 ("*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*");

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8/05/2007 ("*Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. n. 351/1999) zonizzazione del territorio regionale, piano di azioni, individuazione autorità competente*");

VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTA la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010 ("*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. n. 351/1999 artt. 8 e 9*");

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755/2010 (*“Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub> nell’aria ambiente – accordo di programma tra Regione Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A”*);

VISTA la DAALR n. 116/2014 (*“Zonizzazione e classificazione del territorio regionale delle Marche ai fini della valutazione della qualità dell’Aria Ambiente (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 artt. 3 e 4)”*);

RITENUTO di estendere la validità delle limitazioni all’intero territorio comunale, per perseguire in maniera più efficace l’obiettivo di abbattere le polveri sottili;

RITENUTO di prevedere la validità del provvedimento di limitazione al traffico esclusivamente nel periodo 01/02/2019 – 31/12/2019;

## **ORDINA**

**che a partire dal giorno 01/02/2019 e sino al 31/12/2019 nelle fasce orarie: 08.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, sia istituito nei centri abitati del territorio comunale e su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane, il “Divieto di Transito” alle seguenti categorie di veicoli come indicato:**

### **VEICOLI ORDINARI:**

Sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza:

- autoveicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti >3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti >7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti >32 t di MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti >32 t di MTT diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre euro, Euro 1, 2 e 3, senza filtro antiparticolato;
- motocicli >50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori ≤ 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

*M.T.T. = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).*

### **VEICOLI SPECIALI:**

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

È consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Ai mezzi agricoli è consentita la circolazione, in deroga al divieto, esclusivamente sulle strade comunali ricadenti fuori dai centri abitati del capoluogo e frazionali.

### **ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:**

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza:

- automezzi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (nolo con conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle Forze di Polizia;
- veicoli di altri Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche);

### **ed inoltre:**

- veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici degli Enti Locali e dei Servizi Tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, pulizia arenile, etc.), esclusi però i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi Enti; auto funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;
- veicoli al servizio e per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL e idrogeno;
- veicoli diesel dualfuel alimentati a diesel e metano o a diesel e GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre euro, a condizione che utilizzino effettivamente il metano o il GPL, mentre attraversano i luoghi di applicazione della presente ordinanza;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione del personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio, con le seguenti modalità:
  - a) in caso di unico veicolo, non a norma, a disposizione del nucleo familiare di residenti nel territorio comunale il personale della Polizia Municipale potrà rilasciare permessi per la circolazione indicando gli estremi del veicolo (marca, modello e targa), periodo, orari ed eventualmente il tragitto;
  - b) permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento di attività produttive alle seguenti condizioni e per i seguenti veicoli:
    - 1) il permesso temporaneo avrà forma scritta, consegnerà ad istanza scritta e stabilirà la durata;
    - 2) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;
    - 3) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1, senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1, senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli;
    - 4) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire

lavori edili, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori);

5) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di fornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna è di 3.

**Sino all'emanazione dell'ordinanza prefettizia, per non creare problematiche alla circolazione, il presente provvedimento si applica limitatamente al solo centro abitato di Senigallia.**

## **DISPONE**

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade, Mobilità e Territorio di questo Comune.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D. Lgs. n. 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

(Maurizio Mangialardi)

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE

UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE

( )

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

(Maurizio Mangialardi)